

Circolare nr. 02/2020

Egregi Clienti,

Vi inoltriamo la presente circolare per evidenziare il cambiamento della normativa sulle condizioni di detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi/730, che potrebbe interessare la Vs. clientela e le modalità di incasso di tali proventi.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER ONERI DETRAIBILI IN DICHIARAZIONE REDDITI E 730

La legge finanziaria per il 2020 ha confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli spese detraibili in dichiarazione redditi/730 (oneri di cui all'art. 15 del TUIR) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

A solo titolo esemplificativo saranno quindi detraibili in dichiarazione redditi, solo se pagate tramite canale bancario, le seguenti spese:

- spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, scuola infanzia, e scuola secondaria secondo grado ecc.;
- premi assicurativi per infortuni, caso morte ecc.;
- spese sanitarie (visite mediche, odontoiatriche ...);
- spese sportive dei ragazzi iscrizione e abbonamento;
- compensi agenti immobiliari;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per DSA;
- erogazioni liberali;
- canoni di locazione universitari;

Si evidenzia che il pagamento tracciato è una facoltà del contribuente che intende detrarre la spesa e non un obbligo. Pertanto sono accettabili i pagamenti in contanti, con l'unica conseguenza che il cliente non potrà detrarre la spesa nella propria dichiarazione redditi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore si rendesse opportuna.

Cordiali saluti.

Roberto Carlesso
rag. commercialista rev. legale